

casta Diana. La nostra civiltà non ha bisogno di conservarla.

Postochè parliamo adesso di quest'articolo sul quale è aperta la discussione, faccio anche un'altra osservazione. Colle parole: « potranno raddoppiarsi, » si toglie un interesse ad astenersi dal delinquere; se colui che dopo di avere pagato il suo debito della pena, incontrasse per la recidiva una pena propriamente doppia, verrebbe a subire una sanzione uguale a quella di chi fosse caduto in due contravvenzioni invece che in una. Sarebbe quest'esempio contrario alle regole che sogliono adottarsi tanto nel sistema penale comune, quanto in ogni legge speciale di pena.

Perciò domanderei al ministro se egli accetterebbe di scrivere così: « se vi sia stata recidiva entro l'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi, senza però che arrivino al doppio. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Va bene. L'accetto.

VARÈ. (Presidente della Commissione) Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. La Camera ricorderà che l'ultimo articolo votato fu il 18. Siamo ora all'articolo 19, che corrisponde all'articolo 22 del primo progetto ministeriale.

Lo leggo secondo le modificazioni apportate dal Ministero d'accordo colla Commissione:

« Se vi è stata recidiva entro l'anno, le pene .. »

VARÈ. (Presidente della Commissione)... stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi, senza però che arrivino al doppio.

PRESIDENTE. Potranno, non dovranno.

VARÈ. (Presidente della Commissione) Dovranno, non potranno. Il giudice deve.

PRESIDENTE. Io leggeva come trovava stampato. Ora, siccome è meglio che gli emendamenti, invece d'essere fatti a voce, siano scritti, prego gli onorevoli membri della Commissione ad inviare al banco della Presidenza il nuovo loro emendamento.

NOCITO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NOCITO. Mi pare di avere presentato, in ordine a questo articolo, un emendamento che in sostanza concorda colle idee sviluppate dall'onorevole Varè. La sola differenza è questa, che io non vorrei che ci fosse la sospensione dall'esercizio della professione nemmeno per un mese, dappoichè il sospendere per un mese è lo stesso che condurre all'ozio per un mese e privare per un mese del pane una intera famiglia. Mi pare che il ministro si dovrebbe contentare della multa, la quale peraltro è convertibile nella pena del carcere.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Vedo veramente che l'abitudine di discutere ci fa incontentabili. Ma, onorevole Nocito, ella che è così valente giurista, ignora forse che non vi è alcuna legge sulla pesca nella quale non sia preveduta la ipotesi della sospensione dall'esercizio dell'industria? Non conosce ella che nel Codice penale, come accessorio, la pena della sospensione dall'industria è prescritta?

E se tra le pene di polizia non entra la sospensione dall'esercizio della professione, negozio od arte, di cui si è abusato, forse perchè i reati sulla pesca appellansi col nome generico di contravvenzioni, non dovranno potersi punire correzionalmente? Ma la pena pecuniaria oltre lire 50, prescritta coll'articolo 16, è altro fuorchè multa, e però pena correzionale?

E perchè si renda applicabile la pena della sospensione dall'arte della pesca, non fa egli d'uopo che il contravventore sia recidivo, e quindi passibile necessariamente di una multa, cioè di una pena correzionale?

Se vogliono peraltro esempi d'applicazione di somigliante pena, in fatto di contravvenzioni alla pesca, mi limito a ricordare all'onorevole amico Nocito che nella legge generale sulla pesca, adottata nello scorso anno dalla liberale Svizzera, si legge questo articolo:

« All'infrazione delle multe può essere annessa, in caso di recidiva, la privazione del diritto di pescare per un tempo determinato, da due sino a sei anni (noti anni, non mesi) e la confisca degli ordigni proibiti, ecc. »

Ora, se non si vuol distruggere l'economia della legge, bisogna lasciare una certa latitudine nelle pene, sebbene mitissime.

Avvengono delle contravvenzioni per le quali è inefficace la condanna pecuniaria.

Potrà anche in certi casi non essere efficace lo stesso carcere, nel quale sia stata commutata la condanna pecuniaria pel non effettuato pagamento.

Ora per tutti i casi dell'inefficacia delle altre pene, deve potersi ricorrere all'applicazione di quella del divieto dall'esercizio dell'arte. Ma fa d'uopo considerate, o signori, che, senza attendere ulteriori istanze dai colleghi della Camera, ho spontaneamente proposto che la pena della sospensione fosse ridotta al massimo di un mese, con un minimo di 15 giorni, non potendosi questo portare più giù, senza inventare una pena del tutto nuova, giacchè abbiamo nel Codice penale che il minimo della sospensione da una determinata professione, negoziazione od arte è di quindici giorni.

Noi avremmo potuto estendere la sospensione